

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI 2022**

**ALTAMURA 27 E 29 APRILE 2022**

***Punto 2 all'ordine del giorno PARTE STRAORDINARIA***

***“Approvazione delle modifiche agli artt. 5, 6, 12, 22, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 47 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.***

***Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 7 aprile 2022***

Con riferimento al **punto 2** all'ordine del giorno **PARTE STRAORDINARIA**

*«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A, presa visione della proposta e del parere del Collegio Sindacale, è chiamata a deliberare di approvare le modifiche statutarie proposte in relazione agli artt. 5, 6, 12, 22, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 47 nel testo messo a disposizione dei Soci ed illustrato, con le modifiche evidenziate rispetto al testo vigente, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni e più ampio potere affinché provveda, in nome e per conto della Banca, a dare esecuzione a quanto deliberato».*

## **STATUTO DELLA BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA: MODIFICHE PROPOSTE**

L'assemblea dei Soci sarà chiamata a pronunciarsi in sede straordinaria sulla modifica dello Statuto.

Le modifiche proposte dal Consiglio, col parere favorevole del Collegio Sindacale, sono volte principalmente a: i) consentire l'adeguamento del testo statutario alle novità introdotte con le nuove disposizioni in materia di requisiti degli esponenti aziendali e di governo societario; ii) prevedere il rinnovo della delega quinquennale al Consiglio di Amministrazione per l'aumento di capitale per un importo massimo di € 50 mln; iii) introdurre alcune ulteriori previsioni finalizzate a favorire un maggiore snellimento organizzativo.

Anzitutto si fa presente che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 novembre 2021, nell'ambito delle proprie autonomie, ha deliberato alcune modifiche statutarie obbligatorie al fine di adeguare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto "Sostegni-Bis" (DL 73/2021 conv. con L 106/2021), e quindi entro il 24 gennaio 2022, lo Statuto della Banca a quanto previsto nei nuovi artt. 32-bis e 32-ter del Testo unico bancario introdotti dal suddetto Decreto.

Nel precisare che le suddette modifiche sono state già recepite nello Statuto Sociale Vigente della Banca, si rileva che si è proceduto quindi ad adeguare gli artt. 6, 8, 13, 14, 15, 18 e 53 dello stesso.

Per quanto concerne le proposte di modifica cui sarà, invece, chiamata a pronunciarsi l'Assemblea, si riepilogano sinteticamente gli interventi di modifica proposti (riportati dettagliatamente nella tabella comparativa tra il vecchio testo e il nuovo) nonché ad illustrare le motivazioni poste alla base dei medesimi.

### **Art. 5 - Capitale Sociale**

Al comma 1, sulla base del disposto di cui all' art. 2346 c.c., si propone di eliminare l'indicazione del valore nominale per tutte le azioni della banca. Ne segue che il valore della singola azione si ricava attraverso la divisione dell'ammontare complessivo del capitale con il numero delle azioni, pervenendo così al cd. valore nominale "inespresso".

Ciò consente alla banca di giovare - come già fanno società bancarie che hanno percorso questa via - di vantaggi organizzativi importanti nell'effettuazione di una serie di operazioni sul capitale.

In considerazione dell'intervenuta scadenza della delega ad aumentare il capitale sociale conferita al Consiglio di Amministrazione nel 2017, nella seduta consiliare del 29 dicembre 2021 e del 24 febbraio 2022, il Consiglio propone di modificare il comma 3 dell'art. 5 dello Statuto al fine di conferire al Consiglio di Amministrazione una nuova delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del cod. civ., a deliberare in una o più volte - entro il relativo periodo di validità - l'aumento di capitale scindibile a pagamento oppure anche misto con l'emissione gratuita di azioni, e/o in alternativa emissioni di obbligazioni convertibili in azioni, anche subordinate, per un importo massimo di Euro 50.000.000.

Tale proposta è volta a consentire all'organo amministrativo la necessaria flessibilità e tempestività nell'esecuzione di eventuali operazioni di rafforzamento patrimoniale.

La previsione di eliminare l'indicazione del valore nominale rende quindi necessario l'allineamento di tutti gli articoli in cui vi è evidenza del valore nominale dell'azione (**art. 6 Prezzo dell'azione** - Comma 1) e **art. 12 Limiti al possesso azionario** (Comma 1).

### **Art. 22 - Competenze dell'Assemblea**

La modifica proposta all'alinea 10 del comma 1 riviene da esigenze di coordinamento dei richiami.

### **Art. 30 - Composizione e Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Si precisa anzitutto che si propone di rinominare l'art. 30 in "Composizione, Nomina e Revoca del Consiglio di Amministrazione".

La proposta di prevedere, nel Comma 1, un Consiglio composto da un numero di membri non inferiore a nove e non superiore a undici risponde all'esigenza di uniformare la previsione allo Statuto tipo dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari e a quanto previsto da Banche di analoghe dimensioni. In questo modo si attribuisce la possibilità di rispondere all'esigenza di poter far fronte all'accresciuta attività del Consiglio derivante anche da recenti interventi regolamentari e per rispondere meglio al rispetto delle quote di genere e poter agevolare la crescita per linee esterne della Banca.

Con riferimento, invece, all'età dei Consiglieri, si propone di prevedere un'età non superiore ai 75 anni all'atto della nomina in ragione degli impegni richiesti dalle nuove disposizioni e dei cambiamenti tecnologici in atto.

Tale proposta rafforza la filosofia del recente intervento regolamentare ed è volta a favorire, con il ricambio generazionale, una più efficiente diversificazione nel tempo della composizione del Consiglio.

Le proposte di modifica introdotte ai successivi commi rispondono tutte alle nuove prescrizioni di vigilanza e regolamentari (35° aggiornamento Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 - "Disposizioni di vigilanza per le banche"; Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169 - "Regolamento in materia di requisiti e di criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti") ovvero operano aggiustamenti o coordinamenti di richiami.

Con riferimento ai nuovi alinea 3 e 4 del novellato comma 14, al fine di rispettare sia la parità di genere che la volontà espressa dalle liste nell'individuazione dei propri rappresentanti, si propone di rivedere le modalità con le quali, in caso di raggiungimento da parte anche di un'altra lista dei 500 voti necessari, debba essere individuato il candidato da nominare, in sostituzione dell'ultimo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel comma 16, di nuova introduzione, in ossequio alla Normativa, si fa presente che il Consiglio definisce e approva una Politica sui requisiti e criteri di idoneità dei propri componenti e dei componenti la Direzione Generale, ivi compresi il requisito della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico ed i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti.

All'Assemblea dei Soci deve essere fornita adeguata informativa della Politica di idoneità adottata.

Al riguardo si fa presente che è messa a disposizione dei Soci la suddetta Policy, approvata dal Consiglio nella seduta del 7 aprile 2022.

### **Art. 31 - Sostituzione degli Amministratori**

Le modifiche introdotte al comma 1 rispondono anche in questo caso alle nuove prescrizioni di vigilanza (35° aggiornamento Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 - "Disposizioni di vigilanza per le banche") ovvero operano aggiustamenti o coordinamenti di richiami.

### **Art. 32 - Cariche consiliari**

Risponde ad un'esigenza di snellimento organizzativo, la proposta di inserire nell'ultimo comma dell'art. 32 la previsione che possa assurgere a ruolo di segretario anche un componente della direzione generale oppure un altro membro del personale.

### **Art. 33 - Attribuzione del Consiglio di Amministrazione**

Nel nuovo comma 2 si rileva l'introduzione della prescrizione dell'art. 2391 c.c., finora richiamata soltanto nella Policy.

Nel novellato comma 3, le modifiche introdotte rispondono alle nuove prescrizioni di vigilanza (35° aggiornamento Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 - “Disposizioni di vigilanza per le banche”) ovvero operano aggiustamenti o coordinamenti di richiami.

#### **Art. 37 - Regolamenti**

Si propone di eliminare il comma 1 in quanto, in ottemperanza ai nuovi requisiti regolamentari (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169 - “Regolamento in materia di requisiti e di criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”), è ora prevista da parte del Consiglio l’approvazione di una specifica Policy Fit & Proper.

#### **Art. 38 - Adunanze del Consiglio**

Nel comma 3 si è inteso precisare che il Consiglio e il Comitato esecutivo, se nominato, si intendono riuniti nel luogo in cui si trova il Presidente, per ragioni di snellimento organizzativo.

Con riferimento agli artt. **40 - Verbali del Consiglio, 42 - Collegio Sindacale, 43 - Nomina, Durata e Sostituzione dei Sindaci, 44 - Compiti e Poteri del Collegio Sindacale** le modifiche proposte rispondono alle nuove prescrizioni di vigilanza e regolamentari (35° aggiornamento Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 - “Disposizioni di vigilanza per le banche”; Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169 - “Regolamento in materia di requisiti e di criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”) ovvero operano aggiustamenti o coordinamenti di richiami.

#### **In merito all’Art. 42 - Collegio Sindacale**

Si propone di eliminare l’attuale comma 2 in quanto meramente riproduttivo del divieto di interlocking previsto dalla specifica normativa. Mantenerlo significherebbe doverlo aggiornare ogni volta che questa normativa mutui.

#### **Art. 47 - Collegio dei Probiviri**

Nel comma 2, si propone di evitare l’autenticazione della firma del candidato al ruolo di proboviro per correttezza operativa e poiché si tratta di una carica di minore rilievo.

*Per il dettaglio testuale degli interventi proposti si fa rimando al testo statutario allegato*

*Si precisa che, relativamente a tutte le modifiche statutarie proposte, la Banca d’Italia in data 29 marzo 2022 ha accertato, ai sensi dell’articolo 56 (Modifiche statutarie) del Testo Unico Bancario, che le stesse non contrastano con una sana e prudente gestione.*

*Si soggiunge, infine, che si procederà per tutte le modifiche statutarie proposte, ivi comprese le determinazioni inerenti e conseguenti, con un’unica votazione in quanto risultano tra loro sinergiche e strettamente integrate e solo un’approvazione integrale consente la piena conformità delle stesse alle proposte approvate dall’Autorità di Vigilanza il 29 marzo 2022.*